

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

**ACCORDO PER LA PRESA IN CARICO TECNICO PROFESSIONALE DI UTENTI RESIDENTI NELLA
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI
CEMBRA**

N. Rep. _____ di data _____

TRA

- il sig. Michele Tonini, nato a Trento il 06.02.1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità territoriale della Val di Fiemme, con sede in Via Alberti, 4 – 38033 CAVALESE (TN), - Codice fiscale 91016130220 e Partita IVA 02173940228 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dell'Ente medesimo,

E

- la dott.ssa Elisa Rizzi nata a Trento il 18.07.1984 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Valle di Cembra con sede in Piazza San Rocco, 9 - 38034 CEMBRA (TN) - Codice fiscale 96084540226 e Partita IVA 02163200229 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dell'Ente medesimo,

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale ... pena la nullità degli stessi....";
- l'art. 16 bis della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 prevede al comma 2 bis che "Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, mantenute in vigore con atto di indirizzo e coordinamento delle funzioni socio-assistenziali di livello locale, approvato annualmente dalla Giunta provinciale, prevedono che "l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente" e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- l'art. 19 del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale prevede che "L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi.";

Atteso che:

- in una particolare situazione che riguarda un nucleo familiare, si è manifestata una incompatibilità che non coinvolge una singola professionista, ma l'intero Servizio Sociale della Comunità territoriale della Val di Fiemme, essendo le situazioni afferenti ad aree di intervento diverse. In tale contesto va realizzato il trasferimento del caso ad altro Servizio Sociale e garantita la continuità assistenziale;
- a fronte della situazione sopra descritta, il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità territoriale della Val di Fiemme ha richiesto la disponibilità alla presa in carico del caso alla Comunità della Valle di Cembra, confinante con la propria;
- la Comunità della Valle di Cembra, nella persona della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ha manifestato la propria disponibilità alla presa in carico del caso per quanto riguarda la presa in carico professionale, comprensiva della proposta di attivazione di eventuali servizi a favore del nucleo, fermo restando che gli oneri di spesa saranno a carico della Comunità territoriale della Val di Fiemme;
- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione dei rapporti formali tra la Comunità territoriale della Val di Fiemme e la Comunità della Valle di Cembra, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte del nucleo che si trova nella situazione sopra delineata;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.

Articolo 1

Oggetto ed individuazione dei contraenti

La Comunità della Valle di Cembra, si impegna, con riferimento all'anno 2025 e fino a scadenza del presente atto a prendere in carico dal punto di vista professionale un nucleo specifico residente nel territorio della Comunità territoriale della Val di Fiemme.

La competenza relativa alla valutazione professionale spetta alla Comunità della Valle di Cembra, mentre gli aspetti amministrativi e contabili sono totalmente a carico della Comunità territoriale della Val di Fiemme.

La Comunità della Valle di Cembra può proporre l'attivazione di nuovi servizi o la modifica di quelli già autorizzati, facendo formale richiesta al Servizio Socio Assistenziale della Valle di Fiemme allegando una relazione sociale dove si esplicita la necessità di attivazione dell'intervento e si allega la scheda punteggiata.

Potranno essere individuati momenti di confronto fra l'Assistente sociale titolare del caso e la Coordinatrice del Servizio sociale professionale della Valle di Fiemme sui servizi attivati, con il consenso degli interessati, anche per favorire il rientro del caso sul territorio di competenza.

L'attivazione di nuovi servizi o la modifica di quelli già autorizzati a favore del nucleo dovrà essere autorizzata dalla Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità territoriale della Val di Fiemme e dovrà seguire il procedimento seguito per tutte le domande di attivazione presentate a quest'ultimo servizio: presentazione della domanda e relativa documentazione, inserimento in lista d'attesa nel caso di indisponibilità di risorse e autorizzazione al servizio.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 2

Corrispettivi

I nuovi servizi autorizzati o la modifica di quelli già autorizzati dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme e attivati da parte della Comunità della Valle di Cembra saranno erogati da fornitori convenzionati con la Comunità territoriale della Val di Fiemme e incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore del nucleo. L'operatore economico fatturerà direttamente alla Comunità territoriale della Val di Fiemme.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto alla Comunità Valle di Cembra, stante i positivi rapporti tra i due Enti.

Articolo 3 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 si configura contitolarità del trattamento dei dati. Le responsabilità, gli obblighi e le rispettive funzioni sono stabilite in un Accordo di contitolarità, stipulato a parte tra i medesimi Enti.

Articolo 4 Durata

La presente convenzione ha la durata dalla data della sua sottoscrizione sino al 31.12.2030, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di posta elettronica certificata o a mezzo interoperabilità ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 5 Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità territoriale della Val di Fiemme – Via Alberti, 4 – 38033 Cavalese.

Articolo 6 Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 7 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI
FIEMME

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Sig. Michele Tonini

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

La Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
dott.ssa Elisa Rizzi